

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1903-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SBARBATI, UGOLINI

Norme per la tutela dei minori

*(Già articoli da 1 a 131 e da 135 a 140 della proposta di legge n. 1903, stralciati
con deliberazione dell'Assemblea il 13 settembre 1995)*

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DIRITTI FONDAMENTALI DEL MINORE.

ART. 1.

(Diritti civili del minore).

1. Il soggetto in età evolutiva ha diritto:

a) ad essere posto in grado di acquisire una identità corrispondente alle proprie peculiari caratteristiche di personalità ed alle proprie aspirazioni;

b) ad ottenere tutti quegli apporti positivi che sono indispensabili per un suo adeguato e compiuto sviluppo umano;

c) a non veder compromesso il suo regolare processo di crescita;

d) ad ottenere il rispetto della sua persona e delle sue fondamentali esigenze educative;

e) a vedere non semplicemente proclamati ma concretamente attuati tutti i diritti che gli sono riconosciuti dall'ordinamento giuridico;

f) a veder favorito il suo processo di socializzazione e, in particolare, ad essere aiutato a svilupparsi nello spirito degli ideali proclamati dalle Nazioni Unite, e, specificamente, nello spirito di pace, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà.

2. I diritti riconosciuti al minore dalla presente legge e dalle altre leggi vigenti costituiscono aspetti particolari di un diritto generale all'educazione, espressamente riconosciuto e da rispettare, attuare e promuovere dagli organi dello Stato, dalle comunità locali e dalle strutture di formazione, anche private, nonché da tutte le componenti della società, che devono sentirsi impegnate per un adeguato e regolare sviluppo umano di coloro che si affacciano alla vita sociale.

ART. 2.

(Diritti del cittadino minore).

1. Il minore deve godere effettivamente dei diritti e delle libertà costituzionalmente riconosciute ad ogni cittadino. Eventuali limitazioni all'esercizio di tali diritti e di tali libertà possono essere previste solo in funzione della tutela della regolarità del processo formativo ed in stretta relazione al grado di maturità psico-fisica raggiunta.

ART. 3.

*(Diritto-dovere di partecipazione
alla vita sociale).*

1. Il minore ha, nelle forme ritenute più idonee per le singole situazioni, un diritto-dovere di partecipazione alla vita sociale ed alla vita delle comunità familiare, della comunità scolastica e della comunità territoriale, cui contribuisce nei limiti delle sue capacità, ricevendo tutte le informazioni necessarie per attuare tale diritto.

ART. 4.

(Prevalenza di interessi del minore).

1. L'interesse del minore ad un regolare processo di personalizzazione e di socializzazione prevale sugli interessi degli adulti nell'attività legislativa, nell'attività giudiziaria e nell'attività amministrativa.

2. Il perseguimento della tutela dell'interesse di cui al comma 1 deve essere considerato impegno prioritario cui informare l'azione dello Stato e delle istituzioni di assistenza sociale, private e pubbliche.

ART. 5.

*(Partecipazione del minore
alle decisioni che lo coinvolgono).*

1. Il minore, che ha capacità di esprimere proprie aspirazioni e opinioni, ha diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero sulle questioni che lo riguardano. Tali aspirazioni ed opinioni devono essere tenute in seria considerazione sia da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia da tutti i soggetti che devono prendere decisioni che coinvolgono in qualche modo il minore, tenendo conto dell'età e del grado di maturità da esso raggiunto.

2. Nelle procedure giudiziarie ed amministrative che riguardano minori che abbiano compiuto i dodici anni o, se opportuno, anche di età inferiore, essi devono essere ascoltati con modi e forme che consentano di percepire il loro vero pensiero, senza arrecare loro grave turbamento.

3. Nelle procedure giudiziarie in cui possa esistere un conflitto, anche potenziale, di interessi tra il minore ed uno o entrambi i genitori deve essere nominato un curatore speciale per il minore.

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI DIRITTI DEI MINORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE.

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI

ART. 6.

(Finalità).

1. Le norme del presente capo costituiscono principi fondamentali in materia di diritti dei minori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 7.

(Criteri fondamentali).

1. Per l'attuazione e la promozione dei diritti riconosciuti ai minori devono priori-

tariamente essere seguiti i seguenti principi fondamentali:

a) ogni intervento normativo, programmatico ed operativo deve essere inserito in una strategia globale di promozione dei diritti del minore in modo da favorire ampie opportunità di crescita;

b) a tutti i minori devono essere assicurati eguali diritti con particolare attenzione per gli appartenenti alle fasce economiche e sociali più deboli;

c) i diritti del minore devono essere considerati in stretta correlazione con i diritti della famiglia. In tal senso la promozione del minore implica un'adeguata promozione della famiglia, anche mediante adeguati sostegni;

d) la promozione dei diritti dei minori impone che gli enti locali intraprendano azioni volte a sviluppare la coscienza nella comunità sociale dei bisogni fondamentali del soggetto in età evolutiva, a stimolare l'apporto di tutte le risorse della comunità civile e ad assicurare la spontanea attuazione dei diritti.

SEZIONE II

FUNZIONE SOCIALE DELLA FAMIGLIA.

ART. 8.

(Sostegno alla famiglia).

1. Il minore ha diritto ad avere una famiglia che garantisca il pieno ed armonico sviluppo della sua personalità. Alla famiglia devono essere assicurati il sostegno e la protezione necessari alla realizzazione delle sue funzioni e, in particolare, alla continuità della sua azione educativa.

ART. 9.

(Centralità della famiglia nella programmazione generale degli interventi delle regioni e degli enti locali).

1. Le regioni e gli enti locali devono predisporre la programmazione degli interventi di competenza avendo riguardo alla funzione sociale della famiglia, che deve essere privilegiata anche nelle scelte di politica sociale, fiscale, abitativa, urbanistica e di assetto del territorio.

ART. 10.

(Servizi essenziali).

1. Le regioni definiscono in piani regionali la tipologia dei servizi essenziali per l'età evolutiva e la famiglia e garantiscono il perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari:

a) sostegno alle famiglie, anche nel momento della loro formazione, soprattutto con un'adeguata politica della casa;

b) permanenza del minore nella famiglia, con aiuti alle famiglie in difficoltà attraverso interventi di tipo economico, educativo, psicologico e sociale, anche a livello domiciliare;

c) supporto alle famiglie in crisi, anche mediante interventi di consulenza, di mediazione e di sostegno;

d) promozione della solidarietà tra famiglie e promozione di forme di accoglienza familiare;

e) sostegno pedagogico e psicologico alle attività genitoriali.

SEZIONE III

TUTELA DELLA SALUTE.

ART. 11.

(Promozione del benessere psicofisico).

1. Il minore ha diritto alla salute intesa come promozione del suo benessere psichico, fisico e relazionale. A tal fine le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a realizzare servizi e interventi, anche diversificati per fasce di età e per bisogni, rivolti a promuovere e a garantire la salute del minore, soprattutto operando sul piano della prevenzione. A questo fine deve essere perseguita la massima integrazione dei servizi e degli interventi sanitari con i servizi sociali.

ART. 12.

(Programmazione regionale per la tutela del diritto alla salute del minore).

1. Il diritto alla salute del minore deve essere garantito in tutto il territorio nazionale, assicurando in ogni regione *standard* di interventi e di servizi adeguati e omogenei. Gli interventi devono essere rivolti ai seguenti settori:

a) assistenza prenatale, con funzioni anche di consulenza genetica, di preparazione alla nascita ed all'esercizio delle funzioni genitoriali;

b) assistenza alla nascita, con funzioni di assistenza specialistica per le nascite a rischio e di aiuto psico-sociale per il bambino non desiderato;

c) assistenza dopo la nascita, con riferimento al bambino, alla madre ed al loro ambiente di vita, consulenza ai genitori per l'allevamento e la crescita ed istituzione del « libretto del bambino »;

d) sostegno ai genitori nei loro compiti di allevamento e di educazione e ga-

ranza della presenza dei genitori nei momenti di ospedalizzazione del bambino;

e) assistenza allo sviluppo del bambino nell'infanzia, con funzioni di prevenzione e di promozione del suo benessere psicofisico;

f) assistenza nella preadolescenza e nell'adolescenza, accertamento preventivo di eventuali patologie, prevenzioni del disagio psichico ed educazione alla sessualità;

g) costruzione di ambienti di vita salubri per i minori, stabilendo indirizzi vincolanti nelle scelte edilizie e urbanistiche, esercitando le funzioni di vigilanza e controllo e operando riconversioni delle strutture in cui si svolge la vita del minore.

ART. 13.

(Servizi socio-sanitari essenziali).

1. Gli enti locali sono tenuti ad istituire i seguenti servizi essenziali:

a) appositi reparti ospedalieri nei quali siano assicurati al bambino ricoverato la presenza dei genitori e spazi di gioco;

b) servizi distrettuali che garantiscano:

1) l'approccio integrato delle varie competenze e professionalità ai problemi del bambino e della famiglia;

2) la consulenza ed il sostegno alle problematiche adolescenziali;

3) la presenza dei consultori familiari che, nell'ambito dei servizi distrettuali, realizzino corsi di preparazione al parto e all'allevamento e offrano interventi di sostegno alla famiglia nei primi anni di vita del bambino, con particolare attenzione nei casi di nascite premature e di bambini non desiderati;

c) servizi diretti a facilitare l'integrazione sociale dei minori disabili.

SEZIONE IV

SVILUPPO CULTURALE
E PREPARAZIONE PROFESSIONALE.

ART. 14.

(Diritto all'istruzione).

1. Il minore ha diritto ad una istruzione e ad una formazione umana e professionale che gli consentano di sviluppare la sua personalità e di inserirsi nella società e nel mondo del lavoro con competenza, coscienza e responsabilità.

2. Il diritto di cui al comma 1 deve essere attuato nel rispetto dei tempi di crescita di ciascun minore, dei suoi bisogni personali e delle sue potenzialità.

3. Il minore non può essere estromesso dalla scuola dell'obbligo.

ART. 15.

(Interventi per rendere effettivo il diritto allo studio).

1. Alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 14 provvedono le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Ai fini di cui al comma 1 devono essere assunte iniziative atte, in particolare, alla fruizione del diritto allo studio nel periodo prescolare, nella scuola dell'obbligo e nella scuola superiore.

3. Le regioni e gli enti locali, per rendere effettivo il diritto all'istruzione, devono:

a) realizzare interventi educativi per i primi anni di vita al fine di colmare gli svantaggi culturali e sociali;

b) identificare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni di abbandono scolastico al fine di realizzare azioni di prevenzione e di recupero;

c) predisporre opportune iniziative in ambito scolastico ed extrascolastico al fine

di valorizzare le diverse attitudini individuali;

d) assicurare con ogni mezzo la frequenza della scuola dell'obbligo e, per i capaci e i meritevoli sprovvisti di mezzi, l'ulteriore proseguimento degli studi.

ART. 16.

(Diritto all'informazione ed all'orientamento scolastico e professionale).

1. Il minore e la sua famiglia hanno diritto all'informazione per favorire scelte consapevoli e coerenti con le capacità personali del ragazzo e adeguate alle possibilità di studio e di preparazione al lavoro.

ART. 17.

(Interventi per rendere effettivo il diritto all'orientamento professionale).

1. Le regioni, anche d'intesa con altre amministrazioni e organismi, realizzano interventi e servizi per l'informazione e l'orientamento professionale finalizzati a:

a) offrire conoscenza aggiornata e completa delle opportunità di studio e lavoro presenti nel territorio;

b) fornire supporto alla conoscenza e all'approfondimento delle capacità e potenzialità del soggetto;

c) facilitare il soggetto a trovare opportunità per il suo sviluppo professionale, anche attraverso sperimentazioni temporanee prelaborative e forme di frequenza alternata scuola-lavoro.

ART. 18.

(Diritto alla formazione professionale).

1. I minori, anche se handicappati, hanno diritto alla formazione professionale anche contemporaneamente alla loro formazione educativa ed in connessione con l'istruzione conseguita.

2. La formazione professionale deve agevolare lo sviluppo delle capacità personali e la realizzazione delle aspirazioni dei minori.

ART. 19.

(Modalità di attuazione del diritto della formazione professionale).

1. I centri di formazione professionale devono realizzare opportuni collegamenti informativi con la scuola di provenienza degli allievi, nonché con le forze produttive, i sindacati ed il mercato del lavoro.

2. Durante lo svolgimento dei corsi di formazione professionale deve essere assicurato un congruo numero di ore di esperienza in situazioni lavorative, anche tramite accordi con imprese.

3. Sono stipulati accordi tra i centri di formazione professionale e le autorità scolastiche al fine di consentire il conseguimento dei titoli di studio di istruzione primaria, anche tramite la proficua frequenza di corsi di formazione professionale.

ART. 20.

(Diritto all'inserimento lavorativo).

1. I minori, anche se handicappati, hanno diritto ad essere sostenuti nelle loro scelte autonome, specie nel loro primo inserimento in attività lavorative.

ART. 21.

(Attuazione del diritto all'inserimento lavorativo).

1. Presso le province devono essere costituiti uffici che, d'intesa con le competenti strutture locali ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, garantiscano la corretta informazione sulle opportunità lavorative e sull'andamento dell'occupazione.

2. La regione favorisce la stipula di accordi collettivi che prevedano un primo

inserimento mirato nel mondo del lavoro fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

SEZIONE V

TUTELA DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEL MINORE.

ART. 22.

(Diritto agli interventi sociali).

1. L'ente locale, al fine di garantire al minore le condizioni per una normale crescita fisica, psicologica, culturale e sociale, è tenuto a realizzare i servizi sociali e ad assicurare le prestazioni socio-assistenziali idonee a contrastare e a rimuovere le situazioni di rischio psico-sociale che si presentano nei diversi stadi evolutivi.

2. Gli interventi sociali di cui al comma 1 sono attuati con il coinvolgimento della famiglia e di coloro che hanno responsabilità formative del minore, in collaborazione con le istituzioni ed i servizi che hanno il compito di promuovere lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

3. L'ente locale ed i servizi territoriali, per conseguire la più ampia tutela sociale dei minori, realizzano intese con le organizzazioni del volontariato e promuovono altresì la partecipazione delle famiglie e dei singoli per l'affidamento di minori in difficoltà.

4. Hanno diritto agli interventi ed alle prestazioni sociali i minori cittadini italiani e i minori stranieri residenti e non residenti.

ART. 23.

*(Organizzazione territoriale
e programmazione regionale).*

1. Le regioni, sentiti i comuni e d'intesa con le province, determinano gli ambiti territoriali adeguati per la programmazione dei servizi sociali per l'età evolutiva e la famiglia e stabiliscono norme sulle forme associative, anche obbligatorie, e di cooperazione tra gli enti locali territoriali per la gestione dei servizi sociali.

2. Le regioni predispongono piani in cui sono previsti gli indirizzi per la formulazione di piani di zona, con particolare riferimento all'età evolutiva ed alla famiglia, fissano gli obiettivi e le priorità del settore, indicano le forme di integrazione degli interventi per gli obiettivi e le priorità del settore, indicano le forme di integrazione degli interventi per la famiglia, per l'area materna ed infantile, per l'infanzia e l'adolescenza, nonché stabiliscono le azioni da realizzare nel periodo di validità del piano, gli *standard* dei servizi e delle prestazioni, le fonti di finanziamento e le modalità di verifica.

3. Ai fini di cui al comma 2 le regioni promuovono la preventiva consultazione degli enti locali, delle istituzioni che hanno competenza in materia di tutela dei minori, degli operatori del settore e delle associazioni che hanno finalità di promozione dei diritti dei minori.

ART. 24.

(Criteri per la programmazione degli interventi).

1. Le regioni devono stabilire, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 23, le forme di coordinamento con gli altri ambiti della programmazione regionale che incidono sulle condizioni di vita e sul benessere dei minori e delle loro famiglie. Inoltre devono stabilire:

a) la tipologia dei servizi essenziali per l'età evolutiva e la famiglia;

b) i modelli organizzativi e di funzionamento;

c) gli *standard* quantitativi e qualitativi;

d) le risorse strutturali, professionali ed economiche;

e) i criteri e le modalità per garantire l'integrazione tra i servizi e nelle prestazioni;

f) i criteri e le modalità per assicurare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, nonché con gli altri enti pubblici interessati;

g) le forme di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti di solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità.

2. Le regioni e gli enti locali, nel predisporre il piano regionale e i piani di zona, hanno cura di:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su un complesso di servizi e di prestazioni complementari e flessibili;

b) corresponsabilizzare le famiglie e i ragazzi nella progettazione, nella gestione e nella verifica dei servizi e delle attività;

c) riqualificare la spesa ed i servizi secondo le prospettive indicate nell'articolo 25;

d) attivare risorse che permettano di offrire servizi e prestazioni diversificati.

ART. 25.

(Interventi dei servizi sociali territoriali).

1. I piani regionali e di zona di cui all'articolo 23 devono prevedere le azioni, i mezzi e le competenze necessari a porre i servizi territoriali in grado di:

a) promuovere responsabilità comunitarie, migliori condizioni di vita e opportunità di crescita per i soggetti in età evolutiva;

b) individuare precocemente le situazioni di crisi e di degrado della famiglia e di rischio psico-sociale del minore;

c) attivare tempestivamente le azioni di sostegno alla famiglia e al minore, per facilitare i processi di sviluppo personale e di integrazione scolastica, sociale e professionale del minore;

d) assicurare alla famiglia e al minore servizi di consulenza diffusi sul territorio, rivolti soprattutto al trattamento delle difficoltà relazionali e di rapporto con l'ambiente;

e) favorire l'accesso delle famiglie e dei minori ai servizi e alle prestazioni tese a facilitare la frequenza scolastica e il superamento degli svantaggi culturali o connessi agli *handicap* psico-fisici;

f) disporre idonei servizi per l'attuazione dei provvedimenti di allontanamento temporaneo del minore dalla famiglia nonché di consulenza per l'applicazione corretta dell'affidamento familiare;

g) rilevare le situazioni di abbandono morale e materiale e segnalarle all'autorità giudiziaria minorile per gli opportuni provvedimenti;

h) collaborare efficacemente con le famiglie adottive e con l'autorità giudiziaria minorile per i casi di adozione nazionale ed internazionale;

i) affrontare i problemi ed i bisogni del preadolescente e dell'adolescente in difficoltà o deviante, nell'ambito delle risorse sociali ed educative della comunità locale, al fine di consentire la proficua collaborazione con l'autorità minorile e con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

SEZIONE VI

DIRITTO DEL MINORE ALLA SOCIALIZZAZIONE.

ART. 26.

(Sviluppo sociale della personalità).

1. Il minore ha diritto ad essere messo in grado di sviluppare la sua personalità sociale attraverso la predisposizione di strumenti che gli consentano di partecipare ad attività culturali, espressive ed artistiche, di vivere esperienze di crescita insieme con i suoi coetanei, di godere di un ambiente vivibile e di avere occasioni e spazi per attività ricreative e di svago.

ART. 27.

(Piani regionali).

1. Le regioni devono stabilire, nei piani regionali di cui all'articolo 23, norme affinché gli enti locali predispongano strutture e servizi per:

a) consentire al ragazzo, da una parte, di scoprire e valorizzare le tradizioni locali e i valori culturali specifici e, dall'altra, di costruirsi una identità in quanto soggetto partecipe della comunità mondiale oltre che nazionale, promuovendo lo scambio ed il confronto tra differenti realtà culturali, etniche e sociali;

b) consentire al ragazzo il libero accesso, anche attraverso attività di promozione e di sostegno, a fonti artistiche e culturali e la possibilità di esprimere e sviluppare le proprie peculiari capacità, la propria fantasia creatrice e la propria manualità;

c) consentire al ragazzo la possibilità di svolgere attività sportiva non competitiva, predisponendo strutture e favorendo, per l'esercizio di tale attività, la presenza di personale con capacità educative;

d) consentire il libero uso del territorio, prevedendo anche spazi verdi con aree attrezzate per l'incontro dei bambini e delle loro famiglie, garantendo nel contempo una particolare vigilanza anche di natura igienico-sanitaria;

e) consentire e facilitare la vita di gruppo dei ragazzi e degli adolescenti, anche in modo spontaneo, prevedendo spazi per il gioco comune in zone ad alta intensità abitativa;

f) consentire e favorire l'associazionismo giovanile.

SEZIONE VII

EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI DEI MINORI.

ART. 28.

(Forme di tutela dei diritti).

1. Le leggi regionali devono prevedere forme di controllo sostitutivo nei casi di

inadempienze degli organi della regione o degli enti locali ai doveri loro imposti per legge o assunti con convenzioni pubbliche o private. Quando siano inadempienti organi locali dell'amministrazione statale, i controlli sostitutivi sono esercitati dal commissario di Governo o dal prefetto, rispettivamente, nei confronti di organi statali a livello regionale ovvero a livello provinciale e comunale.

2. Per gli interventi dei diversi soggetti pubblici necessari ad assicurare l'effettiva attuazione dei diritti dei minori si applicano le disposizioni di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, e al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Per la tutela dei diritti dei minori di cui alla presente legge possono intervenire in giudizio e nei procedimenti amministrativi associazioni legalmente costituite aventi tale finalità, purché non osti l'espresso rifiuto del legale rappresentante dei minori o degli stessi interessati, quando abbiano compiuto i quattordici anni.

TITOLO II

TUTELA CIVILE DEI DIRITTI DEL MINORE

CAPO I

STATUS FAMILIARE.

ART. 29.

(Diritto ad un valido ambiente familiare).

1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - 1. Il minore ha diritto ad essere educato in un valido ambiente familiare che sia, possibilmente, quello della propria famiglia di origine.

2. Lo Stato, in tutte le sue articolazioni, sostiene con idonee misure la famiglia ed i servizi sociali degli enti locali predispongono adeguate provvidenze per aiutare, non solo con interventi economici, le famiglie in difficoltà a risolvere i propri problemi, affinché esse possano svolgere adeguatamente le proprie funzioni ».

ART. 30.

(Informazione alla madre della possibilità di non riconoscere il figlio).

1. Alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché della possibilità offerta dall'ordinamento di non riconoscere il proprio figlio e della conseguente sicurezza che il figlio, al momento della nascita, sarà inserito in una famiglia adottiva; ».

ART. 31.

(Riconoscimento).

1. Al terzo comma dell'articolo 250 del codice civile sono aggiunte, in fine, le parole: « salvo il caso di sua lontananza o di altro impedimento che gliene renda impossibile la prestazione ».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 250 del codice civile è inserito il seguente:

« Il difetto di consenso è sanato qualora esso sia prestato successivamente al riconoscimento del figlio effettuato dall'altro genitore ».

ART. 32.

(Autorizzazione al riconoscimento da parte del genitore minore di sedici anni).

1. Il quinto comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento non può essere effettuato dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, a meno che non vi sia l'autorizzazione del tribunale per i minorenni e per la famiglia ».

ART. 33.

(Riconoscimento da parte di donna coniugata).

1. All'articolo 254 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il figlio naturale di donna coniugata può essere riconosciuto come figlio naturale della madre purché lo stesso non sia stato denunciato come nato da donna coniugata in costanza di matrimonio. Tale dichiarazione può avvenire anche con dichiarazione contestuale al riconoscimento fatto dal padre naturale ».

ART. 34.

(Termine per il riconoscimento).

1. Al primo comma dell'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « tre giorni ».

ART. 35.

(Forma del riconoscimento).

1. La donna che vuole riconoscere il proprio figlio naturale può chiedere, nei termini di cui all'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dall'articolo 34 della presente legge, e anche tramite i servizi sociali o sanitari, che l'ufficiale di stato civile si rechi a ricevere la dichiarazione di nascita nel luogo in cui la stessa si trova.

ART. 36.

(Possibilità per il minore che abbia compiuto i quattordici anni di esercitare le azioni di stato).

1. Il minore che abbia compiuto i quattordici anni può esercitare tutte le azioni di stato, previa autorizzazione del

giudice tutelare presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia, a mezzo di curatore speciale nominato dallo stesso giudice.

ART. 37.

(Riconoscimento di figli incestuosi).

1. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 251 — *(Riconoscimento dei figli incestuosi).* — I figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale entro il secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, possono essere riconosciuti dai loro genitori solo su autorizzazione del tribunale per i minorenni e per la famiglia, previo accertamento che tale riconoscimento è nell'interesse del figlio e che dalla pubblicità del rapporto incestuoso non potrà derivare alcun pregiudizio al minore ».

ART. 38.

(Soppressione della legittimazione per provvedimento del giudice).

1. Gli articoli 284, 285 e 286 del codice civile, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di legittimazione per provvedimento del giudice, sono abrogati.

ART. 39.

(Matrimonio del minore).

1. Il primo comma dell'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I minori dei sedici anni non possono contrarre matrimonio ».

2. Il secondo comma dell'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il tribunale, su istanza dell'interessato, può, con decreto, autorizzare il matrimonio del minore dei sedici anni solo in caso di contemporanea autorizzazione al riconoscimento del figlio ».

CAPO II

RESPONSABILITÀ GENITORIALE.

ART. 40.

(Mantenimento delle relazioni parentali del minore).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 155 del codice civile è inserito il seguente:

« Il giudice, inoltre, deve, ove non sia controproducente, assicurare che siano mantenute le relazioni affettive e significative del minore con tutto il suo ambito parentale ».

ART. 41.

(Diritti e doveri del genitore non affidatario).

1. Il terzo comma dell'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il coniuge cui sono affidati i figli, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su essi e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il genitore non affidatario conserva i diritti ed i doveri inerenti alla responsabilità dei genitori di cui all'articolo 315, compatibili con il regime di non affidamento. In particolare deve mantenere significativi rapporti con il figlio, collaborando lealmente al suo processo evolutivo; deve contribuire, non solo economicamente, al suo mantenimento, alla sua istruzione ed alla sua educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse. Il genitore affidatario deve facilitare i rapporti del figlio con il genitore non affidatario ed i parenti di esso e non svalutarne figura e ruolo ».

ART. 42.

(Mutamento di rubrica).

1. La rubrica del titolo IX del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: « Della responsabilità genitoriale ».

ART. 43.

(Responsabilità dei genitori).

1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 315 — (Responsabilità dei genitori). — È responsabilità dei genitori realizzare i compiti indicati nell'articolo 147 proteggendo il figlio, sostenendolo nel suo itinerario formativo, assicurandogli e tutelandone la sicurezza, la salute e la moralità, promuovendone il benessere psicofisico e la progressiva acquisizione dell'autonomia. A tal fine essi hanno il diritto-dovere di tenerlo presso di loro. Per attuare compiutamente questi doveri è conferita al genitore la potestà genitoriale ».

ART. 44.

(Doveri dei figli).

1. Dopo l'articolo 315 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 315-bis. — (Doveri dei figli). — Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze ed al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Il figlio minore non può abbandonare la casa familiare, o quella del genitore affidatario, senza il consenso del genitore ovvero senza provvedimento del giudice ».

ART. 45.

(Responsabilità genitoriale nel caso di un nuovo matrimonio del genitore).

1. All'articolo 317 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di nuovo matrimonio del genitore affidatario l'esercizio della responsabilità genitoriale può essere attribuito, con provvedimento del giudice, anche al nuovo coniuge ove vi sia il consenso del genitore non affidatario e la domanda congiunta dei nuovi coniugi, ovvero se, mancando il consenso del genitore, il tribunale per i minorenni e per la famiglia ritenga che ciò corrisponda all'interesse del minore ».

ART. 46.

(Abrogazione dell'articolo 330 del codice civile).

1. L'articolo 330 del codice civile è abrogato.

ART. 47.

(Abuso, trascuratezza o inadeguatezza della responsabilità genitoriale).

1. L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 332. — *(Abuso, trascuratezza o inadeguatezza della responsabilità genitoriale).* — Se si abusa della funzione genitoriale, se i doveri di cui all'articolo 315 sono trascurati o se le condizioni di sviluppo psico-fisico del minore sono compromesse, il giudice interviene a protezione del minore su domanda di uno dei genitori, dei parenti, del minore che abbia compiuto sedici anni, del pubblico ministero o dei servizi locali per il tramite dell'ufficio di pubblico tutore.

Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli seguenti il giudice deve sempre tentare di ottenere l'adesione dei genitori alla misura prospettata ».

ART. 48.

(Provvedimenti del giudice).

1. L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 333 — *(Provvedimenti del giudice).*
— Nell'interesse del minore il giudice può intervenire con decreto sulla responsabilità genitoriale:

1) disponendo interventi di assistenza e sostegno alla famiglia;

2) prescrivendo il comportamento che i genitori devono tenere nei confronti del figlio. Nei casi più gravi il giudice può subordinare la permanenza del minore presso i genitori all'adempimento da parte degli stessi delle prescrizioni impartite;

3) disponendo l'allontanamento del genitore dalla casa familiare;

4) disponendo l'allontanamento del minore dalla casa familiare ed il suo affidamento all'altro genitore, a parenti o a terzi;

5) disponendo l'affidamento al servizio sociale dell'ente locale del minore, anche in caso di suo contestuale allontanamento;

6) disponendo la privazione della responsabilità genitoriale e della conseguente potestà;

7) disponendo l'apertura del procedimento di adozione.

Nell'emanare i decreti di cui al primo comma il giudice preferisce, ove sia possibile ed opportuno, le soluzioni che mantengano il minore nel suo abituale ambiente di vita ».

ART. 49.

(Affidamento ai servizi sociali).

1. Dopo l'articolo 333 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 333-bis. — *(Affidamento ai servizi sociali).* — Nel caso di affidamento ai

servizi sociali dell'ente locale il tribunale, predisposto insieme con i servizi un progetto educativo, convoca i genitori, i servizi e, se possibile, anche il minore per concordare tempi, modalità e criteri di verifica dell'intervento.

Il progetto è approvato con decreto, che è comunicato alle parti ».

ART. 50.

(Procedimento di intervento giudiziale sulla responsabilità genitoriale).

1. Dopo l'articolo 333-bis del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 333-ter. — *(Procedimento di intervento giudiziale sulla responsabilità genitoriale).* — I provvedimenti di cui all'articolo 333 sono assunti in camera di consiglio a seguito di istruttoria il cui espletamento può essere affidato dal collegio ad uno o a due componenti dello stesso.

Devono essere sentiti il genitore, i ricorrenti, il minore a condizione che abbia compiuto il dodicesimo anno di età o, se opportuno, anche di età inferiore, il pubblico ministero ed i servizi sociali dell'ente locale.

In caso di urgenza il tribunale per i minorenni e per la famiglia può adottare un provvedimento temporaneo nell'interesse del minore senza necessità dell'audizione dei soggetti di cui ai commi precedenti. Tale provvedimento può essere pronunciato anche da uno dei componenti del tribunale stesso e in tal caso perde efficacia se non è convalidato in camera di consiglio entro dieci giorni.

I provvedimenti di urgenza, compreso quello di convalida di cui al terzo comma, non sono impugnabili ma decadono se non sono sostituiti entro trenta giorni da provvedimenti emessi in contraddittorio tra le parti.

Il collegio designa uno o due dei suoi componenti per la vigilanza sull'esecuzione dei provvedimenti e per eventuali proposte di modifica ».

ART. 51.

(Reintegrazione nelle potestà).

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 336 - *(Reintegrazione nella potestà)* — Il giudice può reintegrare nella potestà o nel suo esercizio il genitore che ne sia decaduto o la cui potestà sia stata attribuita ad altri, quando, cessate le ragioni per le quali il provvedimento è stato emanato, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio ».

ART. 52.

(Decadenza della potestà genitoriale come pena accessoria).

1. Sono abrogate le disposizioni che prevedono come pena accessoria la decadenza o la sospensione della potestà genitoriale.

ART. 53.

(Abrogazione dell'articolo 318 del codice civile).

1. L'articolo 318 del codice civile è abrogato.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA.

ART. 54.

(Apertura della tutela).

1. L'articolo 343 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 343 - *(Apertura della tutela)*. — Se entrambi i genitori sono deceduti ovvero si è provveduto ai sensi dell'articolo 333, primo comma, numero 6), si procede alla nomina del tutore.

Alla nomina provvede il tribunale per i minorenni e per la famiglia del luogo dove si trova il minore.

Qualora il minore si trasferisca altrove, gli atti della tutela sono trasmessi al tribunale per i minorenni e per la famiglia competente per territorio che provvede, se del caso, alla nomina di un nuovo tutore ».

ART. 55.

(Assistente per la protezione del minore).

1. L'articolo 344 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 344. — *(Assistente per la protezione del minore).* — Se il minore si trova in una situazione che può compromettere il suo armonico processo di crescita, il tribunale per i minorenni e per la famiglia del luogo ove egli si trova può procedere alla nomina di un assistente per la protezione del minore.

Si provvede in particolare alla nomina di cui al primo comma:

1) quando vi sia il consenso di entrambi i genitori che si trovino in difficoltà ad esercitare compiutamente le funzioni genitoriali;

2) quando sia stato emanato uno dei provvedimenti di cui all'articolo 333;

3) quando il minore è collocato in un istituto a carattere educativo o assistenziale;

4) quando sussista una grave e perdurante conflittualità tra i genitori;

5) quando il minore sia stato riconosciuto ai sensi dell'articolo 250.

L'assistente è scelto tra le persone indicate dall'ufficio del pubblico tutore che opererà la sua designazione tenendo conto della particolare capacità della persona di svolgere una adeguata funzione di sostegno ».

ART. 56.

(Scelta del tutore).

1. L'articolo 348 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 348 - *(Scelta del tutore)* — Il tribunale per i minorenni e per la famiglia sceglie il tutore preferibilmente tra le persone designate dai genitori deceduti o tra i familiari del minore che risultano idonei per condotta, esperienza e disponibilità ad esercitare in concreto le funzioni loro attribuite.

Qualora non si possa procedere ai sensi del primo comma, il tribunale per i minorenni e per la famiglia procede alla scelta del tutore tra le persone indicate dall'ufficio del pubblico tutore.

Nel caso di affidamento familiare di minore privo di genitori o con genitori privati della potestà, l'affidatario può essere nominato anche tutore.

Qualora il minore sia inserito in una comunità di tipo familiare, può essere nominato tutore uno dei membri della stessa.

Ogni tutore non può esplicare la sua funzione nei confronti di più di tre minori contemporaneamente, a meno che la tutela non riguardi minori facenti parte dello stesso nucleo familiare ».

ART. 57.

(Funzioni del tutore).

1. L'articolo 357 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 357 - *(Funzioni del tutore)* — Il tutore provvede all'assistenza personale, all'educazione ed al mantenimento del minore.

Il tutore provvede alle spese necessarie attingendo al patrimonio del minore, ove lo stesso esista e lo consenta, ovvero con il contributo dei genitori o della pubblica assistenza. In ogni caso il tutore deve rendere un rendiconto annuale al giudice tutelare.

Il tutore rappresenta il minore in tutti gli atti civili e ne amministra i beni ».

ART. 58.

(Doveri del minore).

1. L'articolo 358 del codice civile è sostituito dal seguente;

« ART. 358 - *(Doveri del minore)* — Nei confronti del tutore il minore ha i doveri di cui all'articolo 315-bis e 316, primo comma ».

ART. 59.

(Funzioni dell'assistente per la protezione del minore).

1. L'articolo 359 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 359 - *(Funzioni dell'assistente per la protezione del minore)* — L'assistente per la protezione del minore:

1) segue il processo educativo e lo sviluppo del minore svolgendo ogni opportuna attività di sostegno nei confronti sia dei genitori sia del minore;

2) collabora con i genitori al fine di garantire l'attuazione delle prescrizioni impartite dal tribunale per i minorenni e per la famiglia;

3) si sostituisce ai genitori a loro richiesta o quando gli stessi siano impossibilitati a tutelare l'interesse del minore nei confronti dell'autorità amministrativa e dei servizi sociali;

4) segnala al tribunale per i minorenni e per la famiglia le situazioni in cui è opportuno un intervento giudiziario per carenze dei servizi sociali.

L'assistente non può esplicare la sua funzione nei confronti di più di tre minori contemporaneamente, a meno che non si tratti di minori facenti parte dello stesso nucleo familiare ».

ART. 60.

(Formazione dell'inventario).

1. Il secondo comma dell'articolo 363 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio quando il valore presumibile del patrimonio non è rilevante ».

ART. 61.

(Gratuità delle funzioni tutorie).

1. L'articolo 379 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 379 — *(Gratuità delle funzioni tutorie)* — L'ufficio di tutore, di assistente per la protezione del minore e di curatore speciale è gratuito.

Il giudice, considerati l'entità del patrimonio del minore, le difficoltà della sua amministrazione e l'impegno personale, può tuttavia assegnare ai soggetti di cui al primo comma una equa indennità.

Il giudice può, se particolari circostanze lo richiedono, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone dietro corrispettivo ».

ART. 62.

(Abrogazione di norme).

1. Gli articoli 354, 355, 360, ed il numero 1) del primo comma dell'articolo 371 del codice civile sono abrogati.

CAPO IV

INTERVENTI A PROTEZIONE DEL MINORE IN
DIFFICOLTÀ

ART. 63.

(Difficoltà nel processo di socializzazione).

1. Nei casi in cui la condotta del minore evidenzii gravi difficoltà nel processo

di socializzazione, il tribunale per i minorenni e per la famiglia, su richiesta del pubblico ministero, dei genitori o dei parenti, dei servizi sociali degli enti locali, della scuola o di altre autorità, può iniziare il procedimento per l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 64, dopo aver assunto le opportune informazioni al fine di verificarne la fondatezza.

2. Nel procedimento devono essere sentiti i genitori del minore o il suo tutore, il minore stesso, i servizi sociali degli enti locali e gli altri soggetti di cui si ritenga opportuna l'audizione.

3. Nel procedimento è consentito al minore di farsi assistere da un difensore.

ART. 64.

(Provvedimenti).

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, a seconda dei casi, provvede:

a) impartendo prescrizioni ai genitori ed al minore idonee a superare le difficoltà evidenziate;

b) richiedendo la collaborazione e l'intervento degli enti locali, dei servizi sociali, degli organi scolastici e dei servizi sanitari perché forniscano sussidi e sostegno;

c) disponendo l'affidamento del minore ai servizi sociali degli enti locali, determinando le prescrizioni che il minore dovrà seguire;

d) disponendo tutte le altre misure opportune.

2. Nel caso in cui sia necessario l'allontanamento del minore dal suo ambiente familiare, il tribunale per i minorenni e per la famiglia dispone l'affidamento familiare del minore o il suo inserimento in una comunità di tipo familiare.

3. Se la gravità del caso lo esige, il tribunale per i minorenni e per la famiglia può anche disporre l'inserimento del minore in una comunità terapeutica o in una comunità educativa protetta, preferibilmente nell'ambito regionale.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono riferire periodicamente al tribunale per i minorenni e per la famiglia sulla evoluzione della situazione e fornire indicazioni in ordine alla modifica o alla revoca del provvedimento adottato.

ART. 65.

(Abrogazione di norme).

1. Gli articoli 400, 401 e 402 del codice civile sono abrogati.

2. Gli articoli da 25 a 31 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 66.

(Interventi urgenti della pubblica autorità).

1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 403 — *(Interventi urgenti della pubblica autorità)* — Nei casi in cui appaia assolutamente urgente proteggere il minore che si trovi in una situazione a lui gravemente pregiudizievole, la pubblica autorità o i servizi locali possono provvedere in via provvisoria riferendone immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice tutelare per la convalida del provvedimento.

Il giudice tutelare, entro le successive quarantotto ore, trasmette gli atti al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia per le iniziative di sua competenza ».

CAPO V

ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL MINORE.

ART. 67.

(Atti della pubblica amministrazione pregiudizievoli nei confronti del minore).

1. Quando un provvedimento o un comportamento di una pubblica amministra-

zione si rivela gravemente pregiudizievole per lo sviluppo psicofisico del minore, il tribunale per i minorenni e per la famiglia, su richiesta del pubblico ministero, dei genitori o dell'ufficio del pubblico tutore, lo dichiara con decreto. La pubblica amministrazione deve riesaminare la situazione ed adottare più idonei comportamenti o provvedimenti.

ART. 68.

(Trattamenti sanitari volontari).

1. Nel caso di trattamento sanitario volontario nei confronti di minori, previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, è sempre necessaria l'autorizzazione del giudice del tribunale per i minorenni e per la famiglia.

ART. 69.

(Passaporti ed altri documenti validi per l'espatrio).

1. Il passaporto o altro documento valido per l'espatrio può essere concesso al minore di anni diciotto con il consenso degli esercenti la potestà genitoriale, o del genitore che la esercita in via esclusiva in caso di mancanza o morte dell'altro genitore ovvero in caso di decadenza di quest'ultimo dalla potestà genitoriale a seguito di provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 333, primo comma, numero 6 del codice civile, come sostituito dall'articolo 48 della presente legge. Nei casi di affidamento a persona diversa è necessario anche il consenso degli affidatari.

2. È necessario il consenso dei soggetti di cui al comma 1 per l'iscrizione del minore di anni dieci sul passaporto di uno o di entrambi i genitori, del tutore o dell'affidatario.

3. Il passaporto o altro documento valido per l'espatrio può essere concesso al genitore con figli minori qualora vi sia il consenso dell'altro genitore e, ove occorra, dell'affidatario.

4. In difetto dei consensi prescritti dal presente articolo è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

ART. 70.

(Ritiro del passaporto).

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia o, in caso di urgenza, un giudice, qualora ricorrono gravi motivi ed è probabile che dall'espatrio derivi un pregiudizio per il minore, può ordinare il ritiro del passaporto del minore, dei genitori, del tutore o dell'affidatario su richiesta di uno dei suddetti soggetti, del pubblico ministero o dell'ufficio del pubblico tutore.

CAPO VI

AFFIDAMENTO DEL MINORE.

ART. 71.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento).

1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Il minore che non possa permanere nella propria famiglia ed essere assistito in modo diretto dai suoi genitori è affidato ad altra famiglia, possibilmente con prole, o ad una persona singola dotata di specifica idoneità in modo da assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

2. Se per le esigenze del minore e del recupero della sua famiglia non risulti opportuno l'inserimento in una famiglia affidataria o presso un affidatario, deve essere individuata come affidataria una comunità di tipo familiare.

3. Il collocamento del minore in altre strutture di accoglienza o il suo ricovero in un istituto di assistenza, pubblico o privato, da attuare nell'ambito della re-

gione di residenza della sua famiglia, è consentito soltanto ove non sia possibile un conveniente affidamento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. L'affidamento può essere a breve termine o a tempo programmato ».

2. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 4 - 1. L'affidamento a breve termine, quando la difficoltà assistenziale ed educativa della famiglia d'origine si ritiene reversibile, è effettuato dal servizio locale su richiesta o con l'adesione dei genitori o del genitore esercente la potestà, sulla base di un programma concordato con la famiglia affidataria.

2. Il servizio locale riferisce immediatamente al giudice tutelare sull'affidamento effettuato, sulle sue motivazioni e sulla sua presumibile durata; successivamente, qualora l'affidamento persista, aggiorna la relazione ogni sei mesi.

3. Il servizio locale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di quello del luogo di residenza degli affidatari, svolge opera di vigilanza e di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di origine e sostiene questa con idonee misure al fine di agevolare il rientro del minore in famiglia; cura che il rientro avvenga nel modo più opportuno.

4. Il giudice tutelare può intervenire in ogni momento, anche d'ufficio, impartendo disposizioni nell'interesse del minore.

5. Se l'affidamento è in corso da un anno, il giudice tutelare invia, a sua volta, una dettagliata relazione al tribunale per i minorenni e per la famiglia, per i provvedimenti che riterrà opportuni.

6. A favore degli affidatari sono stabilite provvidenze economiche ed assistenziali dall'ente competente per residenza della famiglia di origine o, se diverso, da quello da cui dipende il servizio locale che ha effettuato l'affidamento, salvo rivalsa nei confronti del primo ».

3. Dopo l'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dal

comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. L'affidamento deve cessare quando non sussiste più la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, ovvero nel caso in cui la prosecuzione dello stesso pregiudichi il minore.

2. Qualora l'affidamento risulti ingiustificatamente protratto o, venuta meno l'adesione dei genitori, non risulti necessario disporre la prosecuzione nell'interesse del minore, il tribunale per i minorenni e per la famiglia ne ordina la cessazione ».

4. Dopo l'articolo 4-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 4-ter. — 1. L'affidamento di cui all'articolo 4 può essere disposto dal giudice in sede di separazione dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio in sede di interventi sulla potestà genitoriale, nonché in sede di interventi civili connessi ad un procedimento penale a carico di minori ».

5. Dopo l'articolo 4-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 4 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 4-quater. — 1. L'affidamento a tempo programmato può essere disposto dal tribunale per i minorenni e per la famiglia quando le difficoltà familiari non si ritengono, allo stato, reversibili e non risultano gli estremi per procedere ad una dichiarazione di adottabilità. L'affidamento può essere disposto anche su richiesta degli stessi genitori quando questi non possano accudire il figlio per un grave impedimento materiale di carattere permanente, ma dimostrino di volere e potere continuare ad assisterlo sul piano affettivo e su quello educativo.

2. L'affidamento è disposto in collaborazione con il servizio locale, che curerà, sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale, il reperimento dell'affidatario.

3. L'affidamento deve essere regolato mediante un progetto di intervento concordato con il servizio locale e con la famiglia affidataria e sottoposto a verifiche periodiche.

4. L'ente locale da cui dipende il servizio dispone, occorrendo, le provvidenze economiche ed assistenziali a sostegno dell'affidamento.

5. La cessazione dell'affidamento consegue alla revoca dell'affidamento pronunciata dal giudice. Gli affidatari sono legittimati a proporre domanda di revoca o di modifica delle prescrizioni imposte e ad opporsi alle relative domande da altri proposte ».

6. Dopo l'articolo 4-*quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 4-*quinqüies*. — 1. I coniugi o la persona singola affidataria devono accogliere presso di loro il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione ed istruzione, fermi gli obblighi della famiglia d'origine, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ed osservando le prescrizioni del giudice tutelare e del servizio locale.

2. Gli affidatari devono agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine.

3. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza gli affidatari, i genitori ed il servizio locale possono ricorrere senza formalità al giudice tutelare, il quale, sentiti gli interessati, nonché il minore che abbia compiuto il dodicesimo anno di età, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili per il minore stesso. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione alla persona che, nel singolo caso, ritiene la più idonea a curare gli interessi del minore.

4. Se l'affidamento è stato attribuito ad una comunità di tipo familiare, le disposizioni stabilite per gli affidatari valgono anche nei riguardi del responsabile della comunità.

5. Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche al responsabile dell'istituto presso cui è ricoverato il minore ».

7. Dopo l'articolo 4-*quinqüies* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 4-*sexies*. — 1. L'affidamento di un minore, effettuato dai genitori a chi non sia parente entro il quarto grado per un periodo superiore a sei mesi, deve essere segnalato al tribunale per i minorenni e per la famiglia del luogo di residenza del minore stesso.

2. Analoga segnalazione deve essere inviata al tribunale per i minorenni e per la famiglia da chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie un minore stabilmente nella propria abitazione per un periodo superiore a quello indicato nel comma 1.

3. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, eseguiti gli opportuni accertamenti, direttamente o richiedendoli al giudice tutelare, adotta i provvedimenti più idonei per la tutela del minore.

4. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile e l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi ».

CAPO VII

ADOZIONE.

ART. 72.

(*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione.*)

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:

« Dell'apertura della procedura adozionale viene data immediata comunicazione ai genitori ».

2. Dopo l'articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. — 1. Il giudice, ove constatato che le difficoltà del genitore a svolgere compiutamente i suoi compiti non sono facilmente superabili, illustra al genitore la convenienza per il proprio figlio ad essere stabilmente inserito in una famiglia adottiva, superando una situazione di precarietà di vita che può irreversibilmente segnare e sollecitando un libero consenso all'adozione.

2. Nel caso di prestazione del consenso si applica la procedura di cui al primo comma dell'articolo 11 ».

3. L'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, il tribunale, previa nomina di un curatore al minore, fissa una udienza per sentire il pubblico ministero, i genitori ed i parenti già convocati ai sensi degli articoli 12 e 13, il curatore speciale ed il tutore, ove esista, dando contestuale avviso alle parti private del loro diritto di costituirsi fino a cinque giorni prima dell'udienza in cancelleria a mezzo di procuratore.

2. All'udienza il tribunale, previo svolgimento di una relazione sul procedimento da parte di un giudice delegato dal presidente, sente altresì il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona alla quale egli è affidato, il minore che abbia compiuto il dodicesimo anno e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.

3. Il tribunale decide immediatamente, dando lettura del dispositivo della sentenza o, su richiesta delle parti costituite che chiedano un termine per la presentazione di memorie, in un'udienza successiva da tenere non oltre trenta giorni.

4. La sentenza, da depositare entro quindici giorni dalla pronuncia, è notificata per esteso, a cura della cancelleria, al

pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore ed al curatore speciale, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre appello nelle forme e nei termini di cui all'articolo 26.

5. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta provvedimenti opportuni nell'interesse del minore ».

4. L'articolo 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Il tribunale, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli, qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronunzia dello stato di adottabilità, sentito il pubblico ministero, dichiara che non vi è luogo a provvedere in merito.

2. Si applica il comma 5 dell'articolo 15 ».

5. L'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore ed il curatore speciale possono proporre appello avverso la sentenza sullo stato di adottabilità, ricorrendo, entro trenta giorni dalla sua notificazione, dinanzi alla sezione per i minorenni e per la famiglia della corte di appello.

2. Il presidente della sezione per i minorenni e per la famiglia della corte d'appello fissa, con decreto in calce al ricorso, l'udienza di comparizione, disponendo la notifica del ricorso e del decreto, a cura della cancelleria, al ricorrente ed agli altri soggetti indicati nel comma 1, nonché la convocazione, ove necessaria, delle persone indicate nel primo comma dell'articolo 12.

3. All'udienza fissata la sezione per i minorenni e per la famiglia della corte di appello sente il ricorrente, le altre parti costituite, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente, dando lettura del

dispositivo della sentenza. La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore.

4. Avverso la sentenza della sezione per i minorenni e per la famiglia della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione.

5. La Corte di cassazione, sulla base dell'esito dell'udienza di trattazione, pubblica immediatamente il dispositivo. A cura della cancelleria il dispositivo è immediatamente comunicato al tribunale che ha emesso il provvedimento di primo grado ».

6. Dopo il terzo comma dell'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono aggiunti i seguenti:

« Il provvedimento deve indicare se l'idoneità riguarda l'adozione di uno o più bambini, indicandone il numero e l'età minima e massima degli stessi, nonché deve specificare il periodo di tempo per il quale tale idoneità è valida, periodo che comunque non può essere superiore a due anni.

La dichiarazione di idoneità deve essere rinnovata in caso di richiesta di nuovi affidamenti ».

7. Il primo comma dell'articolo 31 della legge 4 maggio 1989, n. 184, è sostituito dal seguente:

« L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori di anni quattordici è consentito solo quando vi sia un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emanato da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato estero, ovvero un provvedimento di affidamento a fini di adozione ».

8. Dopo il primo comma dell'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« Con convenzioni bilaterali o plurilaterali tra l'Italia e altri Stati può essere

riconosciuta validità per l'ingresso in Italia a fini adozionali anche a provvedimenti di autorità straniere diversi da quelli di cui al primo comma, purché sia garantita la sussistenza alla volontà dei genitori di abbandonare il bambino da adottare o la sussistenza di una reale situazione di abbandono.

L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara la conformità dello stesso alla legislazione di quello Stato ».

9. L'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — 1. Le pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri, ferme restando le competenze del tribunale, possono essere svolte solo da enti pubblici o da altre organizzazioni idonee, previa autorizzazione.

2. L'autorizzazione è concessa da un comitato costituito da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante del Ministero dell'interno. Il comitato vigila, inoltre, sull'attività dei soggetti autorizzati e può revocare in ogni momento l'autorizzazione.

3. L'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo comporta, per chi ha svolto opera di intermediazione, la sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 71 e l'inidoneità all'adozione per gli aspiranti genitori adottivi ».

TITOLO III

TUTELA PENALE DEL MINORE

ART. 73.

(Introduzione di un titolo nel libro secondo del codice penale).

1. Nel libro secondo del codice penale, dopo il titolo IX è inserito il seguente: « Titolo IX-bis — Dei delitti contro la personalità del minore », comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexiesdecies, introdotti dagli articoli da 74 a 88 della presente legge.

ART. 74.

(Atti lesivi del minore nella sfera sessuale).

1. Dopo l'articolo 544 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-bis. — (Atti lesivi del minore nella sfera sessuale) — Chiunque, con violenza o minaccia, compie atti sessuali su un minore di anni diciotto è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi compie atti sessuali su persona la quale al momento del fatto:

- a) non ha compiuto quattordici anni;
- b) non ha compiuto sedici anni, quando il colpevole:

1) ne è l'ascendente o il tutore;

2) è persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;

3) abusi comunque di una relazione di convivenza con l'ascendente, con il tutore o con la persona alla quale il minore è affidato.

La persona di età maggiore che, abusando dell'immaturità di un minore tra i quattordici ed i sedici anni, induce lo stesso a partecipare ad atti sessuali o comunque a compierli, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque induce il minore degli anni sedici a compiere atti sessuali con più persone riunite.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di sedici anni è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se i fatti di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma sono compiuti da più persone riunite, ovvero in presenza di più persone riunite, la pena è raddoppiata ».

ART. 75.

(Atti lesivi della protezione del minore).

1. Dopo l'articolo 544-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-ter — *(Atti lesivi della protezione del minore)* — Chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo 544-quater, sottrae un minore al genitore esercente la potestà, al tutore, al curatore o a chi ne abbia l'affidamento, la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è diminuita se il fatto è commesso con il consenso del minore che abbia compiuto gli anni quattordici.

Si applicano le disposizione di cui all'articolo 525 ».

ART. 76.

(Atti lesivi delle relazioni familiari del minore).

1. Dopo l'articolo 544-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-quater — *(Atti lesivi delle relazioni familiari del minore)* — Il genitore che sottrae il figlio minore all'altro genitore affidatario, ovvero lo ritiene contro la volontà del genitore medesimo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il minore viene condotto o ritenuto fuori dal territorio nazionale ».

ART. 77.

(Atti lesivi dello sviluppo della personalità del minore).

1. Dopo l'articolo 544-quater del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-quinquies — *(Atti lesivi dello sviluppo della personalità del minore)* — Chiunque abusi della funzione che esercita su un minore per ragioni di educa-

zione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero omette di adempiere ai doveri inerenti alla funzione è punito, se dal fatto deriva un pericolo per la salute fisica o psichica del minore, con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

ART. 78.

(Atti lesivi della capacità di autodeterminazione del minore).

1. Dopo l'articolo 544-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-*sexies* — *(Atti lesivi della capacità di autodeterminazione del minore)* — Chiunque mediante violenza, minacce o suggerimenti pone il minore in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare grandemente le libertà personali o la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce il minore a compiere singoli atti gravemente lesivi della sua salute fisica o psichica ».

ART. 79.

(Sfruttamento del lavoro minorile).

1. Dopo l'articolo 544-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-*septies* — *(Sfruttamento del lavoro minorile)* — Chiunque, a scopo di trarne profitto, impiega un minore in attività lavorative non consentite dalla legge è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza autorizzazione, impiega un minore di quindici anni per la produzione di messaggi pubblicitari, nella preparazione o rappresentazione di spettacoli teatrali o in riprese cinematografiche e televisive.

L'autorizzazione può essere data dal giudice tutelare, previa indagine psicologica, se risulta che la partecipazione all'attività non danneggia, per la materia trattata e per le modalità di svolgimento, la formazione psichica e morale del minore.

L'autorizzazione non è richiesta per gli spettacoli teatrali dilettantistici ».

ART. 80.

(Associazione per lo sfruttamento di minori).

1. Dopo l'articolo 544-septies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-octies — *(Associazione per lo sfruttamento di minori)* — Quando tre o più persone si associano allo scopo di utilizzare soggetti di età minore per la commissione di fatti costituenti reato, ovvero per la prostituzione, per la pornografia, per l'accattonaggio o per lo sfruttamento del loro lavoro, sono punite con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiacciono coloro che si associano al fine di effettuare illeciti affidamenti familiari di minori.

La pena è aumentata da un terzo alla metà per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione ».

ART. 81.

(Istigazione del minore a commettere delitti).

1. Dopo l'articolo 544-octies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-novies — *(Istigazione del minore a commettere delitti)* — Fermo il disposto dell'articolo 111, chi istiga una persona di età minore di diciotto anni a commettere un delitto, è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da uno a cinque anni ».

ART. 82.

(Atti lesivi della formazione psichica e morale del minore).

1. Dopo l'articolo 544-novies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-decies — *(Atti lesivi della formazione psichica e morale del minore)* — Chiunque affigge od espone, in luogo pub-

blico od aperto al pubblico, disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, i quali per il loro contenuto erotico o violento possono essere gravemente lesivi della formazione psichica e morale del minore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

ART. 83.

(Abusi compiuti con la stampa periodica).

1. Dopo l'articolo 544-*decies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-*undecies* — (*Abusi compiuti con la stampa periodica*) — L'addetto alla rivendita di giornali e di riviste il quale consegna ai minori di quattordici anni pubblicazioni periodiche che non risultino a loro destinate mediante specifica indicazione, apposta sulla copertina all'atto della stampa, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Chiunque pubblica periodici destinati ai minori di quattordici anni, contenenti vicende, immagini, disegni che, per il loro contenuto erotico o violento, possono essere lesivi della formazione psichica e morale del soggetto in età evolutiva, è punito con la reclusione da due a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chiunque consegna al minore di quattordici anni videocassette su cui non risulti da una specifica indicazione che sono destinate all'infanzia ».

ART. 84.

(Abusi compiuti a mezzo di trasmissioni radiotelevisive).

1. Dopo l'articolo 544-*undecies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-*duocedies* — (*Abusi compiuti a mezzo di trasmissioni radiotelevisive*) — Il concessionario privato o pubblico ovvero il soggetto delegato dal concessionario medesimo al controllo delle trasmissioni radiotelevisive, qualora vengano trasmessi film vietati ai minori di diciotto anni o programmi che possano nuocere allo svi-

luppo psichico o morale di minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità, è punito con le pene previste per il reato di cui all'articolo 528.

Alla condanna consegue la pena accessoria della sospensione della efficacia della concessione per trenta giorni.

Nei casi di recidiva il giudice può disporre la revoca della concessione o della autorizzazione ».

ART. 85.

(Pubblicizzazione di vicende della vita di un minore).

1. Dopo l'articolo 544-*duodecies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-*terdecies* — *(Pubblicizzazione di vicende della vita di un minore)* — Il direttore di un giornale o il responsabile di una emittente radiofonica o televisiva che consente la pubblicazione di vicende di vita che riguardino un minore identificato o identificabile è punito con la reclusione da uno a tre anni. Consegue alla condanna la pena accessoria della sospensione della pubblicazione e dell'efficacia della concessione per trenta giorni ».

ART. 86.

(Partecipazione di minori a spettacoli cinematografici o televisivi).

1. Dopo l'articolo 544-*terdecies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-*quaterdecies* — *(Partecipazione di minori a spettacoli cinematografici o televisivi)* — Il produttore cinematografico o il programmatore televisivo che faccia partecipare minori di sedici anni a spettacoli che possano essere gravemente lesivi della loro formazione psichica e morale è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

ART. 87.

(Querela del minore a mezzo di curatore).

1. Dopo l'articolo 544-*quaterdecies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-*quinqüesdecies* — *(Querela del minore a mezzo di curatore)* — Nei reati a danno di minori perseguibili a querela del genitore il minore è legittimato a presentare querela a mezzo di curatore quando l'inerzia del genitore sia determinata da disinteresse o da collusione con l'autore del reato.

Nei reati previsti e puniti dagli articoli 388, secondo comma, e 574 il minore è considerato persona offesa dal reato e può proporre querela anche a mezzo di curatore ».

ART. 88.

(Norme di rinvio).

1. Dopo l'articolo 544-*quinqüesdecies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-*sexiesdecies* — *(Norme di rinvio)* — Ai delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter* e 544-*quater* si applicano le disposizioni di cui agli articoli 539, 540, 542 e 543 ».

ART. 89.

(Querela dell'offeso).

1. L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 542 — *(Querela dell'offeso)* — I delitti previsti dal capo I sono punibili a querela della persona offesa.

La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio:

a) se il fatto è commesso dal genitore, dal tutore o da chi abusa di una relazione di convivenza con l'ascendente, con il tutore o con la persona alla quale il

minore è affidato, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

b) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter e 544-quater, qualora il genitore o chi ne ha facoltà non proponano querela, il tribunale per i minorenni e per la famiglia può, su richiesta dei servizi sociali competenti per territorio o di chiunque ne abbia interesse, procedere alla nomina di un curatore speciale per la presentazione della querela stessa. Il termine di cui all'articolo 124 decorre dalla nomina del curatore ».

ART. 90.

(Violazione degli obblighi di assistenza familiare).

1. L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 570 — *(Violazione degli obblighi di assistenza familiare)* — Chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà del genitore, all'affidamento familiare, alla tutela o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata per chi:

a) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

b) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia separato con addebito della separazione, se il colpevole non dimostra di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di mantenimento.

Il reato è punibile a querela della persona offesa salvo i casi previsti alla lettera *a)* del secondo comma e, quando sia stato commesso nei confronti dei minori, salvo i casi previsti dalla lettera *b)* del secondo comma.

Il presente articolo non si applica se il fatto è previsto come più grave reato ».

ART. 91.

(Sottrazione di persone di età maggiore incapaci).

1. L'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 574 — *(Sottrazione di persone di età maggiore incapaci)* — Chiunque sottrae una persona di età maggiore inferma di mente al tutore o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero la ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela, con la reclusione da uno a tre anni.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 525 ».

ART. 92.

(Impiego dei minori nell'accattonaggio).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 671 del codice penale è inserito il seguente:

« A seguito della constatazione del fatto, l'ufficiale di polizia giudiziaria colloca il minore in un ambiente idoneo fino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. A tal fine informa immediatamente del fatto il tribunale per i minorenni e per la famiglia ».

ART. 93.

(Somministrazione di bevande ad alta gradazione alcoolica).

1. Dopo l'articolo 689 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 689-bis. — *(Somministrazione di bevande ad alta gradazione alcoolica)* — Chiunque somministra ad un minore di sedici anni bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Qualora il colpevole sia gestore di un'osteria o di un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dell'esercizio ».

ART. 94.

(Omesso avviso all'autorità dell'allontanamento di minori).

1. L'articolo 716 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 716 — *(Omesso avviso all'autorità dell'allontanamento di minori)* — Il genitore, l'affidatario, il tutore o chi ha comunque la cura della persona del minore, se omette di dare avviso entro quarantotto ore agli organi di polizia o ai servizi sociali dell'allontanamento o dell'arbitraria sottrazione del minore alla sua vigilanza, è punito con l'arresto fino ad un anno ».

ART. 95.

(Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori).

1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 731 — *(Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori)* — Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza nei confronti di un minore, omette, senza giustificato motivo, di curare che gli venga impartita l'istruzione dell'obbligo è punito con l'arresto fino ad un anno.

A tal fine, entro la fine di ciascun anno solare, il sindaco comunica al pretore e al tribunale per i minorenni e per la famiglia il nome dei minori che non adempiono all'obbligo dell'istruzione ».

ART. 96.

(Riconoscimento non rispondente a verità di figlio naturale).

1. Chiunque, al fine di eludere le norme sull'adozione o l'affidamento di minori, effettua un riconoscimento di figlio naturale non rispondente a verità è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

ART. 97.

(Reati in danno di un figlio minore).

1. Nei casi di inizio dell'azione penale nei confronti di un genitore che abbia commesso un reato in danno di un figlio minore con abuso della potestà genitoriale, il pubblico ministero trasmette al tribunale per i minorenni e per la famiglia copia del rapporto, del referto, della denuncia o della querela, per gli eventuali provvedimenti sulla potestà del genitore.

ART. 98.

(Sospensione del procedimento penale contro il genitore).

1. Quando i reati previsti nel titolo IX-bis e nel capo IV del titolo XI del libro II del codice penale sono commessi da un genitore nei confronti del figlio minore, il giudice può disporre la sospensione del procedimento, tenuto conto dell'interesse del minore e della possibilità di ristabilire il rapporto fra genitore e figlio.

2. Nel caso di cui al comma 1 il giudice sottopone l'imputato ad un periodo di prova non superiore a due anni, durante il quale i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con quelli degli enti locali ed eventualmente con l'autorità di pubblica sicurezza, verificano che lo stesso si sia ravveduto ed abbia ristabilito positivi rapporti con il figlio.

3. In caso contrario, anche prima del compimento del periodo di prova, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento a carico del soggetto. Qualora la prova abbia dato esito positivo, il giudice dichiara l'estinzione del reato.

ART. 99.

(Abrogazione di norme).

1. I numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 519, gli articoli 530, 571 e

573 del codice penale, l'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e la legge 12 dicembre 1960, n. 1591, sono abrogati.

TITOLO IV

TRIBUNALE PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA

CAPO I

ORGANIZZAZIONE.

ART. 100.

(Istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia).

1. È istituito il tribunale per i minorenni e per la famiglia.

ART. 101.

(Denominazione e sede).

1. Nelle sedi indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono costituiti il tribunale per i minorenni e per la famiglia e la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia, in sostituzione, rispettivamente, del tribunale per i minorenni e della procura della Repubblica presso lo stesso di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni.

ART. 102.

(Composizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia).

1. Ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia è composto da un presidente,

da due o più magistrati ordinari, nel numero e con le qualifiche che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 101, nonché da giudici esperti.

2. Ogni procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni e per la famiglia è composta da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e con la qualifica che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 101.

ART. 103.

(Giudice tutelare).

1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un giudice del tribunale per i minorenni e per la famiglia.

2. Il presidente del tribunale per i minorenni e per la famiglia designa, ogni due anni, uno o più giudici destinati ad esercitare le funzioni di giudice tutelare per tutto il territorio compreso nella giurisdizione del tribunale stesso. Il giudice tutelare può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da più giudici onorari dislocati nelle diverse aree territoriali della circoscrizione del tribunale.

3. I giudici onorari di cui al comma 2 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del consiglio giudiziario territoriale competente, tra le persone fornite dei requisiti di età di cui all'articolo 109, che abbiano adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.

ART. 104.

(Cancelleria e segreteria giudiziaria, coadiutori, commessi ed ufficiali giudiziari).

1. Presso ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia e presso la relativa procura sono istituiti un ufficio di cancelleria e un ufficio autonomo per le notifiche.

2. Le piante organiche dei cancellieri, dei segretari, dei coadiutori giudiziari, dei commessi e degli ufficiali giudiziari sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 101.

ART. 105.

(Polizia giudiziaria).

1. Alle dipendenze della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia è costituita una sezione di polizia giudiziaria, composta di personale maschile e femminile.

ART. 106.

(Costituzione dell'organo giudicante).

1. Esclusi i casi espressamente stabiliti dalla legge, la giurisdizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia è esercitata da un collegio di tre membri, costituito da un magistrato ordinario e da due giudici esperti.

ART. 107.

(Sezione per i minorenni e per la famiglia della corte d'appello).

1. Presso ogni sede di corte di appello del capoluogo di regione è istituita una sezione specializzata per i minorenni e per la famiglia, composta da un magistrato di cassazione con funzioni di presidente e da magistrati dei tribunali per i minorenni e per la famiglia.

2. I magistrati di tribunale prestano servizio presso la sezione di cui al comma 1, sulla base di una designazione tabellare, in modo tale da escludere che i magistrati che hanno deciso in primo grado possano essere chiamati a decidere in sede di appello in ordine al medesimo caso. In caso di impedimento del presidente della sezione, il collegio è presieduto da un consigliere di corte di appello designato in sede tabellare.

3. La sezione di cui al comma 1 decide in collegio, composto da quattro membri, dei quali due magistrati e due giudici esperti. In caso di parità di voti, nei procedimenti penali prevale la decisione più favorevole all'imputato e nei procedimenti civili prevale il voto del presidente.

4. Presso la sezione di cui al comma 1 le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un avvocato generale o, in caso di suo impedimento oppure quando sia necessario, da un sostituto procuratore generale.

5. Le piante organiche della sezione di cui al comma 1 e della relativa procura generale sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 101.

6. Presso ogni ufficio giudiziario i giudici esperti devono essere in numero triplo rispetto a quello dei magistrati ordinari.

ART. 108.

(Assegnazione dei magistrati professionali agli uffici minorili).

1. La destinazione dei magistrati agli uffici giudiziari per i minorenni e per la famiglia è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura con esclusivo riferimento alla loro specializzazione nel campo delle problematiche minorili e familiari ed alla loro partecipazione ai corsi di cui all'articolo 110.

ART. 109.

(Nomina dei giudici esperti).

1. Possono essere nominati giudici esperti i cittadini italiani di età compresa tra i trenta ed i sessantacinque anni, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) siano operatori socio-sanitari ed abbiano svolto attività a favore dei minori per almeno tre anni;

b) siano muniti di diploma di scuola di servizio sociale o di titolo di studio universitario in discipline attinenti alle problematiche minorili e della famiglia

quali psicologia, pedagogia, scienze umane, sociologia, neuropsichiatria infantile, criminologia, antropologia, pediatria, ed abbiano concretamente operato in attività a favore dei minori per almeno tre anni.

2. I giudici esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati per altri due trienni su richiesta del presidente del tribunale per i minorenni e per la famiglia, sempre che persistano le condizioni soggettive previste per la loro nomina di cui al comma 1. In caso di compimento del settantesimo anno di età nel corso del triennio, i giudici esperti continuano ad espletare le loro funzioni fino al termine del triennio.

3. Le modalità della nomina dei giudici esperti sono disciplinate dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 101, sulla base dei seguenti criteri:

a) presentazione di apposita domanda degli interessati, entro termini prefissati annualmente e indipendentemente dalle vacanze dei posti previsti in ruolo;

b) valutazione comparativa tra gli aspiranti;

c) parere dell'ufficio centrale per la giustizia minorile;

d) nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario.

4. Si estendono ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. L'esercizio della funzione è altresì incompatibile con l'esercizio della professione forense.

5. Ai giudici esperti per ogni giorno in cui esplicano attività istruttoria o decisoria compete una indennità il cui ammontare è determinato ogni tre anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

6. I giudici esperti, su delega del presidente, svolgono funzioni istruttorie. Compongono il collegio secondo il calendario delle udienze.

7. Lo svolgimento della funzione di giudice esperto deve essere contenuto in limiti di tempo tali che non risulti pregiudicata in modo rilevante l'eventuale attività professionale dell'interessato, ferma restando l'esigenza di garantire una congrua continuità di apporti all'ufficio giudiziario minorile.

8. L'ente pubblico dal quale eventualmente dipende la persona nominata giudice esperto deve consentire a quest'ultimo di svolgere adeguatamente la sua funzione.

ART. 110.

(Corsi di aggiornamento).

1. Il Consiglio superiore della magistratura, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, organizza ogni anno nelle sedi degli uffici giudiziari di cui alla presente legge, corsi di formazione e di aggiornamento per i giudici professionali e per i giudici esperti che svolgono le loro funzioni presso gli stessi. È obbligatoria la partecipazione a tale corso almeno ogni triennio.

2. Il presidente della sezione di cui al comma 1 dell'articolo 107 organizza, almeno una volta l'anno, riunioni di studio e di confronto di esperienze, cui devono partecipare tutti i giudici professionali ed esperti che operano nel distretto.

ART. 111.

(Sorveglianza sugli uffici giudiziari per i minori e per la famiglia).

1. La sorveglianza sui tribunali per i minori e per la famiglia e sui magistrati ad essi assegnati spetta al presidente della sezione di cui al comma 1 dell'articolo 107; la sorveglianza sugli uffici di procura per i minori e per la famiglia e sui magistrati addetti spetta al procuratore generale presso la corte di appello.

ART. 112.

(*Servizi sociali*).

1. Per l'assolvimento dei suoi compiti il tribunale per i minorenni e per la famiglia si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali degli enti locali.

2. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia si avvale altresì della collaborazione della pubblica amministrazione ed, in particolare, degli enti locali e delle unità sanitarie locali.

CAPO II

COMPETENZA.

SEZIONE I

COMPETENZA CIVILE DEL TRIBUNALE.

ART. 113.

(*Competenza per materia*).

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è competente, oltre che per tutte le materie ed i provvedimenti di competenza del tribunale per minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per le seguenti materie:

a) costituzione e validità del matrimonio civile, separazione dei coniugi, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi;

c) filiazione, adozione e potestà genitoriale;

d) prestazioni alimentari;

e) formazione e rettificazione degli atti di stato civile;

f) interdizione e inabilitazione;

g) assenza e morte presunta;

h) accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattie mentali di competenza dell'autorità giudiziaria.

ART. 114.

(Competenza per territorio).

1. La competenza per territorio negli affari civili è determinata dal luogo ove dimora abitualmente la famiglia alla quale i soggetti interessati appartengono. Qualora non sia possibile determinare tale dimora è competente il tribunale del luogo ove risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento e, ove tale residenza non sia conosciuta, è competente il tribunale del luogo ove risiede chi richiede il provvedimento.

SEZIONE II

COMPETENZA PENALE DEL TRIBUNALE.

ART. 115.

(Competenza per materia).

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è competente, oltre che per i reati commessi dai minori di diciotto anni, anche per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 565 del codice penale;

b) delitti previsti dagli articoli 519, 521 e 530 del codice penale, se commessi in danno di minore da persona che ne sia l'ascendente, il tutore o l'affidatario;

c) delitti di percosse, di lesioni personali e volontarie, di ingiuria, di diffamazione, di sequestro di persona e delitti contro la libertà morale, se commessi tra persone legate con il minore da rapporti di coniugio, di filiazione o di tutela;

d) delitto previsto dall'articolo 591, primo, terzo e quarto comma, del codice penale;

e) contravvenzioni previste dagli articoli 671 e 732, nonché 716 e 731, come modificati dalla presente legge, del codice penale.

ART. 116.

(Procedimenti connessi).

1. La competenza per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 115, quando siano connessi ad altri reati, appartiene al giudice ordinario limitatamente agli imputati maggiori di diciotto anni.

ART. 117.

(Competenza per territorio).

1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni.

SEZIONE III

COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE.

ART. 118.

(Competenza per materia).

1. Il giudice tutelare ha competenza, oltre che nelle materie attribuitegli dalla normativa vigente in ordine agli interdetti e agli inabilitati ed alla procedura per l'adozione, nelle seguenti materie:

a) vigilanza sulle tutele, sulle curatele e sull'attività degli assistenti alla protezione dei minori;

b) delibere indicate nell'articolo 371 del codice civile;

c) provvedimenti di competenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, dello stesso giudice tutelare, del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni, aventi ad oggetto autorizzazioni a compiere atti di contenuto patrimoniale nell'interesse di minori, di interdetti e di inabilitati. Sono escluse le competenze previste alla sezione I del capo II del titolo IV, attribuite al tribunale per i minorenni e per la famiglia. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale per i minorenni e per la famiglia. Sui reclami, nonché sui provvedimenti del giudice tutelare da omologare, il tribunale delibera con la partecipazione del giudice tutelare, che svolge funzioni di relatore.

CAPO III

PROCEDIMENTI.

SEZIONE I

PROCEDIMENTI CIVILI.

ART. 119.

(Procedimento speciale).

1. Nelle materie di cui agli articoli 84, 87, 89, 90 e 112 del codice civile, nonché nei casi in cui si debba intervenire a tutela del minore coinvolto in una situazione comunque a lui pregiudizievole, il tribunale procede nelle forme di cui all'articolo 333-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 50 della presente legge.

2. In materia di adozione si osservano le disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dal capo VII del titolo II della presente legge.

3. Per gli altri procedimenti in camera di consiglio si applicano le disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile.

ART. 120.

(Procedimento ordinario).

1. Nelle materie indicate dall'articolo 115 si applicano le ordinarie norme processuali stabilite in relazione alla natura della causa, salvo quanto previsto dall'articolo 121.

ART. 121.

*(Tentativo di conciliazione
in sede di separazione dei coniugi).*

1. Nelle cause di separazione dei coniugi, prima di adire il tribunale, i coniugi hanno l'obbligo di comunicare la loro intenzione di separarsi al consultorio familiare territorialmente competente o scelto d'intesa tra loro.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata congiuntamente o da uno dei coniugi che la invia all'altro coniuge ed al consultorio familiare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il consultorio familiare, entro venti giorni dalla comunicazione, convoca le parti per illustrare le procedure della separazione e le conseguenze che esse comportano, specie nei confronti dei figli, nonché per esperire un tentativo di conciliazione con particolare riguardo all'affidamento dei figli ed alle modalità di affidamento.

4. Se la conciliazione riesce è redatto un processo verbale sottoscritto da entrambi i coniugi.

5. Se la conciliazione riguarda solo le modalità della separazione è altresì redatto un processo verbale sottoscritto da entrambi i coniugi che è presentato con ricorso congiunto al tribunale competente. Il presidente ne riferisce al tribunale che provvede in camera di consiglio alla omologazione del verbale di conciliazione, che produce gli effetti della separazione personale tra i coniugi.

6. Nel caso in cui non vi sia conciliazione, è redatto comunque un processo verbale nel quale sono precisate le posizioni delle parti.

7. Il consultorio familiare invia al presidente del tribunale una relazione nella quale sono analizzate la natura del conflitto e le prospettive del suo svolgimento per fornire elementi di giudizio ai fini di eventuali provvedimenti urgenti.

8. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, ciascuno dei coniugi può adire il tribunale competente.

9. Il presidente del tribunale convoca le parti avanti a sé per l'assunzione dei provvedimenti urgenti.

ART. 122.

(Provvedimenti cautelari).

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, ove esista il pericolo che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento, può imporgli, con decreto adottato nel corso del procedimento, ovvero con la sentenza conclusiva del procedimento medesimo, di prestare idonea garanzia reale specificando i beni per il pignoramento, e può ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di proprietà dello stesso.

2. L'ipoteca giudiziale può essere convertita in deposito di denaro o di valori o sostituita da pegno su beni mobili ovvero da altra idonea garanzia su istanza del debitore, sentito il creditore, con provvedimento in camera di consiglio, soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello.

3. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia può ordinare che una quota dei proventi di lavoro dell'obbligato sia versata direttamente agli aventi diritto da parte dei datori di lavoro ai quali sia stato notificato il provvedimento.

4. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia può inoltre disporre a garanzia dell'esecuzione e ove siano infruttuosi i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, che siano resi inefficaci atti di disposizione dell'obbligato compiuti nel biennio precedente all'introduzione della causa. Il provvedimento con cui il tribunale ha disposto l'inefficacia di tali atti di disposizione deve essere revocato qualora il debitore offra le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 3.

ART. 123.

(Attuazione dei provvedimenti).

1. Presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia un magistrato designato dal presidente promuove l'attuazione dei provvedimenti, anche se emessi in grado di appello, determinandone con ordinanza i tempi e le modalità più opportune.

2. Contro l'ordinanza è ammesso, entro dieci giorni, reclamo al collegio, che decide con ordinanza non impugnabile.

ART. 124.

(Fondo di mantenimento).

1. È istituito presso gli istituti di credito di diritto pubblico il « Fondo di mantenimento », avente lo scopo di assicurare le prestazioni e gli assegni di mantenimento stabiliti dal giudice in favore degli aventi diritto.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito dall'istituto di credito sulla base di una apposita convenzione, da stipulare con il Ministero di grazia e giustizia entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sono determinate le modalità di gestione e di amministrazione del fondo ed in cui sono regolati i diritti e gli obblighi dell'ente creditizio.

ART. 125.

(Funzioni del Fondo e doveri degli obbligati).

1. I soggetti tenuti alla corresponsione degli assegni di mantenimento devono versare la somma dovuta all'istituto di credito indicato dal giudice tra quelli di cui all'articolo 124, entro e non oltre i cinque giorni che precedono la fine di ogni mese.

2. L'istituto di credito versa la somma di cui al comma 1 all'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese successivo,

prelevandola, in caso di inadempimento dell'obbligo, dal Fondo di cui all'articolo 124.

3. L'istituto di credito ha diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente ed è tenuto a denunciare il caso al pretore per l'inizio dell'azione penale.

4. L'inadempiente è punito con la pena prevista dall'articolo 570 del codice penale, a meno che non dimostri di essere stato *nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di mantenimento*.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI PENALI.

ART. 126.

(Norme applicabili).

1. Nei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia si applicano le disposizioni di cui al codice di procedura penale e, in caso di soggetti minorenni, al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e successive modificazioni, nonché agli articoli 19, 20, 21 e 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni.

ART. 127.

*(Dichiarazione
di non doversi procedere).*

1. Nei delitti di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 115 il tribunale può dichiarare di non doversi procedere quando sia stata ristabilita la concordia familiare. In tal caso la causa di estinzione opera anche nei confronti di coloro che hanno concorso nel delitto.

TITOLO V

UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE

ART. 128.

(Funzioni dell'ufficio).

1. È istituito l'ufficio del pubblico tutore con i seguenti compiti:

a) reperire, preparare e sostenere nella loro azione i volontari che assumono, ai sensi della presente legge, l'ufficio di tutore, di curatore speciale e di assistente alla protezione del minore;

b) preparare e sostenere i parenti del minore nominati tutori per mancanza dei genitori o per loro incapacità ad esercitare la potestà genitoriale;

c) indicare al tribunale per i minorenni e per la famiglia a seguito di segnalazione da parte dei servizi degli enti locali, le persone idonee a svolgere le funzioni di cui alle lettere a) e b);

d) rendere note ai consigli comunali o provinciali le gravi carenze di intervento a sostegno dei minori in difficoltà;

e) recepire e vagliare le segnalazioni relative a situazioni di difficoltà di singoli minori.

ART. 129.

(Legittimazione processuale).

1. L'ufficio del pubblico tutore è legittimato:

a) ad adire il giudice ordinario o amministrativo ed a costituirsi come parte nei relativi procedimenti, a tutela dei diritti o interessi collettivi riguardanti l'infanzia o l'adolescenza;

b) ad adire il tribunale per i minorenni e per la famiglia ed a costituirsi come parte nei relativi procedimenti, al fine di ottenere la pronuncia di cui all'articolo 67, nonché per ottenere provvedimenti a tutela del minore;

c) a costituirsi come parte nell'interesse del minore nei procedimenti civili

che comunque lo riguardino e in quelli penali in cui il minore è parte lesa e per i quali, anche su segnalazione dei servizi sociali, appare opportuno che l'autonoma posizione del minore sia adeguatamente considerata e tutelata;

d) ad impugnare davanti alla sezione di cui al comma 1 dell'articolo 107, ed eventualmente davanti alla Corte di cassazione, i provvedimenti giudiziari che siano pregiudizievoli per il minore, anche se non sia stato parte nei precedenti gradi di giudizio.

ART. 130.

(Costituzione degli uffici del pubblico tutore).

1. Gli uffici del pubblico tutore sono costituiti da una o più persone nominate dai consigli regionali in seduta plenaria e con maggioranza qualificata di due terzi dei componenti.

2. La scelta deve avvenire tra i cittadini italiani che risiedono nel territorio di competenza, che svolgono, dimostrando particolare capacità, attività nei vari settori di protezione e tutela dei minori e che sono forniti di laurea in giurisprudenza o di altra laurea equipollente.

3. Non possono essere nominati all'ufficio di pubblica tutela:

a) coloro che hanno riportato condanne per delitto non colposo o per contravvenzione punita con pena detentiva;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.

4. Non possono inoltre essere nominati:

a) i membri delle assemblee degli enti locali, nonché i membri della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo;

b) i membri degli organi dirigenti dei partiti politici, anche a livello locale;

c) i magistrati in servizio.

ART. 131.

(Rinvio a leggi regionali).

1. Le regioni determinano con apposite leggi l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la dotazione, in strutture, personale e fondi, degli uffici del pubblico tutore e l'entità del compenso da attribuire alle persone nominate.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

TITOLO VI

OSSERVATORIO SULLA CONDIZIONE
DELL'INFANZIA
E DELL'ADOLESCENZA

ART. 132-134.

.....
.....
.....

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 135.

(Locali e mobili).

1. Al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso ed all'attrezzatura degli stessi, nonché alle spese occorrenti per il loro funzionamento provvede il Ministero di grazia e giustizia.

ART. 136.

(Assegnazione di magistrati).

1. I magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni ed alle relative procure sono assegnati, rispettivamente, ai tribunali per i minorenni e per la famiglia ed alle relative procure nella provincia in cui si trova il capoluogo del distretto, ove non richiedano di essere destinati ad altro tribunale per i minorenni e per la famiglia.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di prima applicazione della presente legge, provvede all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai corsi di preparazione che il Consiglio stesso è tenuto ad organizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che hanno dimostrato di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.

ART. 137.

(Affari pendenti).

1. Per gli affari ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede come segue:

a) gli affari penali e gli affari civili pendenti presso il tribunale per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti d'ufficio alla cognizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia competenti per territorio a norma della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;

b) gli affari relativi ai procedimenti inerenti alla potestà genitoriale sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei tribunali per i minorenni e per la famiglia competenti per territorio. Le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono trasmesse ai tribunali

per i minorenni e per la famiglia competenti per territorio in relazione al luogo di residenza dei richiedenti, a meno che i coniugi non richiedano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da altro tribunale;

c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia competente per territorio.

ART. 138.

(Centri per la giustizia minorile).

1. Ai centri per la giustizia minorile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Presso ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia è istituito un ufficio di servizio sociale.

ART. 139.

(Onere finanziario).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 140.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.